



Condizioni generali (CG) della Confederazione per l'acquisto di beni

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti concernenti l'acquisto di beni (compreso l'eventuale montaggio).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta al compratore, il venditore accetta le presenti CG. Le parti possono concordare deroghe per iscritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta viene allestita sulla base della richiesta d'offerta del compratore.
- 2.2 Nell'offerta il venditore indica separatamente l'IVA e le spese di trasporto.
- 2.3 L'offerta, compresa l'eventuale dimostrazione, avviene a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d'offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.4 L'offerta è vincolante nel periodo stabilito nella richiesta d'offerta. Se manca un'indicazione in tal senso, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell'offerta.

3. Ricorso a terzi

Se per l'adempimento del contratto il venditore ricorre a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori), trasferisce loro gli obblighi di cui ai numeri 4 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 13 (mantenimento del segreto) e 14 (protezione e sicurezza dei dati). Il venditore rimane responsabile della fornitura delle prestazioni contrattuali da parte dei terzi incaricati.

4. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

- 4.1 Il venditore con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro nonché il principio di parità salariale tra donna e uomo. Valgono come condizioni di lavoro i contratti collettivi di lavoro e i contratti normali di lavoro o, in mancanza, le condizioni di lavoro effettive usuali per il luogo e la professione. Il venditore con sede all'estero rispetta le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni all'estero, ma almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro.¹
- 4.2 Se il venditore distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero per eseguire la prestazione devono essere rispettate le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999² sui lavoratori distaccati.
- 4.3 **Qualora violi degli obblighi di cui al presente numero 4, il venditore è tenuto a pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile al-**

1.1 _____

¹ Convenzioni OIL: n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9.7.1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 dell'1.7.1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26.6.1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

² RS 823.20

cuna colpa. La pena ammonta per ogni violazione al 10 per cento dell'intera retribuzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera il venditore dall'osservanza di questi obblighi.

5. Luogo dell'adempimento e rischi

- 5.1 Il compratore designa il luogo dell'adempimento.
- 5.2 Gli utili e i rischi passano al compratore nel luogo d'adempimento.

6. Fornitura di materiale, campioni e mezzi d'esercizio

- 6.1 *Fornitura di materiale:* se il compratore fornisce al venditore materiale necessario per l'adempimento del contratto, questo permane di proprietà del compratore. Il materiale deve essere designato come tale e separato. Al momento della ricezione il venditore sottopone il materiale a un controllo. I danni riscontrati devono essere immediatamente comunicati per iscritto al compratore.
- 6.2 *Campioni e mezzi d'esercizio:* se il compratore mette a disposizione del venditore dei campioni o mezzi d'esercizio per la stesura dell'offerta o l'adempimento del contratto, questi possono essere impiegati esclusivamente a questo scopo. Essi restano di proprietà del compratore, devono essere designati come tali dal venditore, conservati con cura e restituiti su richiesta.

7. Prescrizioni in materia d'importazione

Il venditore garantisce l'osservanza di eventuali limitazioni dell'esportazione e prescrizioni in materia d'importazione dal luogo di provenienza a quello di fornitura secondo il contratto. Il venditore informa il compratore per iscritto in merito alle limitazioni dell'esportazione del Paese di provenienza.

8. Consegna e montaggio

- 8.1 La consegna dei beni ha luogo dietro firma del bollettino di consegna nel luogo dell'adempimento stabilito secondo il numero 5.
- 8.2 Se anche il montaggio dei beni è oggetto del contratto, il compratore concede al venditore l'accesso ai propri locali necessario a questo scopo.
- 8.3 Il venditore rispetta le prescrizioni aziendali del compratore, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e il regolamento interno.
- 8.4 Il compratore controlla l'oggetto dell'acquisto senza indugio, ma al più tardi entro 30 giorni dalla consegna.

9. Retribuzione

- 9.1 Il venditore fornisce le prestazioni a prezzi fissi.
- 9.2 La retribuzione compensa tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare i costi d'imballaggio, di trasporto e di assicurazione, le spese, i diritti di licenza nonché i tributi pubblici (ad es. IVA).
- 9.3 Il venditore emette la fattura secondo il piano di pagamento. Se non è stato concordato un piano di pagamento, la fattura è emessa dopo la fornitura delle prestazioni. L'IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo patto contrario, il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura correttamente emessa.
- 9.4 Per gli acquisti dell'Amministrazione federale centrale³ il venditore è tenuto a inviare al compratore una fattura elettronica⁴ qualora il valore contrattuale superi i 5000 franchi (IVA esclusa). Il compratore comunica le possibilità di trasmissione della fattura.

1.1 _____

³ Art. 7 OLOGA (RS 172.010.1)

⁴ <http://www.e-rechnung.admin.ch>

10. Mora

- 10.1 Il venditore è senz'altro costituito in mora in caso di mancato adempimento dei termini fissi convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento); negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida con fissazione di un congruo termine.
- 10.2 **Se è costituito in mora, il venditore è tenuto a pagare una pena convenzionale pari all'1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo del 10 per cento dell'intera retribuzione, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa.**
- 10.3 **Il pagamento della pena convenzionale non libera il venditore dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

11. Responsabilità

- 11.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, se non provano che non è loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 11.2 Le parti rispondono per il comportamento del loro personale ausiliario e di terzi da essi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori) come pure del proprio comportamento.

12. Garanzia

- 12.1 Il venditore garantisce, in veste di specialista e a conoscenza dell'uso che si farà della merce fornita, che i beni possiedono le caratteristiche promesse, soddisfano le prescrizioni legali e non celano alcun difetto materiale o giuridico che pregiudichi il loro valore o l'attitudine all'uso cui sono destinati.
- 12.2 In caso di difetti, il compratore può scegliere se:
- detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
 - recedere dal contratto;
 - chiedere merce senza difetti; o
 - chiedere la riparazione.
- 12.3 La durata della garanzia è di 24 mesi dalla consegna o dall'eventuale montaggio dei beni. Il compratore notifica immediatamente per iscritto i difetti riscontrati.
- 12.4 Se nel periodo di garanzia devono essere eliminati difetti o sostituite parti, per le componenti in questione il periodo di garanzia decorre nuovamente dal momento dell'eliminazione del difetto o della sostituzione.

13. Mantenimento del segreto

- 13.1 Le parti trattano in via confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note né generalmente accessibili o per cui per loro natura esiste in buona fede un interesse al mantenimento del segreto. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in via confidenziale. L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione dei rapporti contrattuali.
- 13.2 L'obbligo del segreto non vale per il compratore nella misura in cui è tenuto a pubblicare le seguenti fattispecie e informazioni: nome e luogo del venditore, oggetto e valore della commessa acquistata, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Restano riservati gli obblighi di dichiarazione vincolanti previsti dal diritto svizzero (ad es. secondo la LTras⁵ o la LAPub⁶).
- 13.3 **Qualora violino gli obblighi di cui al presente numero 13, le parti sono tenute a pagare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento dell'intera retribuzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dal rispetto di tali obblighi.**

14. Protezione e sicurezza dei dati

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati, a proteggere efficacemente i dati nel quadro dell'esecuzione del contratto e a impedire che giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.

15. Cessione e costituzione in pegno

Il venditore non può cedere né costituire in pegno pretese nei confronti del compratore senza previo consenso di quest'ultimo.

16. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 16.1 Per modifiche e complementi del contratto nonché per il suo scioglimento è necessaria la forma scritta.
- 16.2 In caso di disposizioni contraddittorie fa stato il seguente ordine: atto contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.
- 16.3 Se singole disposizioni del contratto dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne viene intaccata.

17. Diritto applicabile e foro competente

- 17.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
- 17.2 Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980⁷ sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) non sono applicabili.
- 17.3 Il foro esclusivo per i compratori dell'Amministrazione federale centrale e delle unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica è Berna, negli altri casi la sede del compratore.

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)
Edizione: ... 2016
Stato: febbraio 2016